

onsiglio di S

Torna alla pagina precedente

N. 01405/2016 REG.PROV.COLL. N. 00611/2016 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 611 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentata difesa dall'avvocato Lorenzo Esposti, con domicilio eletto presso il suo Studio in Milano, piazza San Nazaro, n.15;

#### contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, Via Freguglia, n.1;





Dirigente scolastico

presso l'Istituto di rappresentata e difesa dall'avvocato con domicilio eletto presso lo Studio dell'avy. Milano,

## per l'annullamento

della nota prot. 882/C1 del 3 febbraio 2016 con cui è stata comunicata la reiezione delle istanze di accesso agli atti avanzate dalla ricorrente in data 21 gennaio 2016: nonché per l'accertamento del diritto ad accedere agli atti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nonché di Visto l'art. 116 c.p.a.; Viste le memorie difensive: Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 la dott.ssa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente, docente di religione, espone di aver avuto una sanzione disciplinare da

parte dell'Istituto di di con provvedimento del 29 dicembre 2014 per essersi allontanata dalla scuola presso cui prestava servizio, venendo meno agli obblighi di sorveglianza, e di non aver impugnato tale provvedimento.

Espone altresì che nella propria memoria difensiva prodotta in sede di procedimento disciplinare aveva indicato a sua difesa due testi, ma che, tuttavia, nel provvedimento conclusivo si attesterebbe che "nessuno dei testimoni indicati ha confermato la presenza della prof.ssa \_\_\_\_\_, durante il primo intervallo del giorno14 novembre 2014 nella zona ad essa assegnata in assistenza".

Quindi con istanza del 21 gennaio 2016 la docente ha chiesto l'accesso a tutta la documentazione utilizzata come prova nelle valutazioni relative al procedimento disciplinare concluso con la sanzione disciplinare.

Inoltre con ulteriore istanza in pari data ha chiesto l'accesso alle comunicazioni inviate dall'Istituto di alla Diocesi di — Ufficio catechismo aventi ad oggetto - a suo dire considerazioni sulla sua persona.

Per entrambe l'Istituto, con nota prot. 882/C1 del 3 febbraio 2016 a firma del Dirigente scolastico dott.ssa , ha comunicato di non poter dar seguito in quanto "non è espressa la motivazione".

Avverso tale determinazione l'interessata ha proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il ricorso indicato in epigrafe.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, resistendo al ricorso chiedendone il rigetto.

Si è costituita altresì la Dirigente scolastica dell'Istituto, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la condotta oggetto del ricorso sarebbe imputabile all'Amministrazione.

Alla camera di consiglio del 15 giugno 2016 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Dirigente scolastica. Invero, per il principio di immedesimazione organica, gli atti posti in essere dai dirigenti dell'Amministrazione imputabili sono in via diretta quest'ultima, che ne risponde verso i terzi. Nel merito il ricorso proposto è meritevole

La ricorrente, con una prima istanza, ha chiesto la consegna di copia di tutta la documentazione utilizzata come prova nel procedimento disciplinare conclusosi con il

di accoglimento.

provvedimento del 29 dicembre 2014. Con una seconda istanza, di pari data, ha richiesto altresì copia delle comunicazioni inviate alla Diocesi di nel corso dell'anno scolastico 2014/2015, contenenti considerazioni sulla propria persona.

Ora, l'oggetto delle istanze rende del tutto palese l'interesse della ricorrente richiesti. all'ostensione degli atti dovendosi intendere come tale l'interesse "diretto. concreto edattuale ad corrispondente una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22 comma 1 lett. a L. n. 241/1990).

La necessità di una "motivazione" così come opposta dall'Amministrazione nel rigettare l'istanza non è prevista dalla normativa.

Se poi si fosse voluto far riferimento all'interesse, lo stesso risulta evidente se si considera l'oggetto delle istanze, volte ad ottenere atti riguardanti in via diretta l'istante stessa.

Va precisato che è del tutto irrilevante che il procedimento disciplinare si sia chiuso da tempo e il relativo provvedimento non sia stato impugnato dalla ricorrente. L'interesse all'ostensione degli atti, nei termini sopra precisati, non coincide infatti con l'interesse processuale, ma ha una più ampia portata e una valenza autonoma, da intendersi come interesse ad un bene della distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.

Deve infatti farsi riferimento ad una nozione ampia di 'strumentalità' del diritto di accesso, nel senso della finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non emulativo meramente 0 potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso. imponendosi non che l'accesso al documento sia unicamente necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma che ammettendo la. richiamata 'strumentalità' va intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (Consiglio di Stato sez. III 16 maggio 2016 n. 1978).

Pertanto accoglimento del ricorso in proposto, va ordinato all'Amministrazione scolastica di consentire l'accesso agli atti richiesti dalla ricorrente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione notificazione a cura di parte della presente sentenza. previa acquisizione delle

eventuali osservazioni da parte dei terzi coinvolti (in particolare quanto all'accesso alle dichiarazioni rese dai colleghi della dipendente nel corso del procedimento disciplinare) che dovranno essere valutate sulla base dei principi affermati nella decisione. presente Oualora l'Amministrazione ritenga la sussistenza presupposti di garanzia riservatezza dei terzi, gli atti potranno essere rilasciati oscurando il nome degli interessati.

Le giudizio di seguono soccombenza del Ministero intimato e sono liquidate in dispositivo. Nei confronti della Dirigente scolastica le stesse possono invece essere compensate, tenuto conto della pronuncia in rito nei confronti della stessa.

# P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara il difetto di legittimazione passiva della Dirigente scolastica dott.ssa



- accoglie il ricorso e per l'effetto ordina all'Amministrazione scolastica di consentire l'accesso agli atti richiesti dalla

ricorrente, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero intimato pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Spese compensate nei confronti di



eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

> Ugo Di Benedetto, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

#### L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

# DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/07/2016 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

Accessibilità Mappa del sito

Guida al sito

Informativa privacy Regole di accesso

Condizioni di utilizzo